

REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

Art.1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'attività dell'Ente nel settore dei servizi scolastici, relativamente agli obblighi ed agli oneri derivanti dalla legislazione vigente, assicurando la massima efficacia e trasparenza all'azione amministrativa secondo le prescrizioni di cui alla legge regionale n.10 del 30 aprile 1999

Art.2

Con l'adozione del presente regolamento il Comune, in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale, garantisce il trasferimento di fondi ai Dirigenti delle Scuole Medie e dei Circoli Didattici, da utilizzarsi secondo quanto di seguito indicato.

Per la Scuola Materna ed Elementare:

- a) effettuare interventi limitatamente alla piccola manutenzione ordinaria e alla riparazione di aule scolastiche, dei servizi igienici e sanitari, degli impianti di illuminazione ed antincendio;
- b) acquistare materiale per la pulizia e di facile consumo, materiale didattico, registri e stampati, materiale di cancelleria occorrenti alle funzioni didattiche.

Per la Scuola Media:

- a) effettuare interventi limitatamente alla piccola manutenzione ordinaria e alla riparazione di aule scolastiche, dei servizi igienici e sanitari, degli impianti di illuminazione ed antincendio.

Art.3

I Dirigenti scolastici, entro il 15 di Giugno, richiederanno al Comune il trasferimento dei fondi necessari di cui al precedente art. 2, producendo apposita istanza indirizzata all'Assessorato P.I. e corredata dalla seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione degli interventi da programmare, approvata dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, con indicazione dei costi presunti;
- b) dichiarazione con la quale si rilevi l'ammontare dei fondi comunali richiesti ad integrazione dei fondi erogati da altri Organismi Istituzionali, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1);
- c) schema riassuntivo del bilancio di previsione della scuola, con apposita istituzione del capitolo di entrata dei fondi comunali e del corrispondente capitolo di spesa;

- d) rendicontare, entro i termini e i modi stabiliti dal presente regolamento,

sulla utilizzazione delle somme accreditate, fermo restando che le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere dichiarate come avanzo e considerate in acconto sulle somme del successivo accredito.

Art.4

1) Per gli interventi di cui al precedente art. 2 saranno accreditate ai Dirigenti scolastici somme non inferiori a £. 6.000.000 per ogni scuola e per ogni esercizio finanziario, mentre la spesa per ogni singolo intervento da parte del Dirigente scolastico non potrà superare £.800.000;

2) E' consentito un maggiore accredito rispetto al precedente comma 1) qualora all'Istituto o Direzione didattica siano aggregati più plessi scolastici. Il maggior accredito non potrà, comunque, superare il 25 % della somma stabilita al 1° comma del presente articolo per ogni plesso aggregato.

3) Gli importi di cui sopra potranno essere variati nel biennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento con provvedimento della Giunta Comunale la quale provvederà ad adeguare le somme in virtù delle esigenze delle scuole.

Art. 5

1) L'Ufficio Comunale della Pubblica Istruzione, entro il mese di Giugno di ciascun anno esaminerà le istanze pervenute e, qualora riscontrasse difformità rispetto al presente regolamento, inviterà l'Istituzione scolastica ad integrare entro cinque giorni la documentazione.

2) Entro il 15 Luglio successivo il Dirigente, tenuto conto delle istanze conformi al presente regolamento e delle somme disponibili negli appositi capitoli di bilancio, di concerto con l'Assessore competente, formula la proposta di deliberazione nella quale vengono elencate le istituzioni scolastiche destinatarie dei fondi e quelle escluse, indicandone i motivi che ne hanno determinato l'esclusione.

3) I Dirigenti scolastici, per l'esecuzione delle singole spese, osserveranno le procedure stabilite dal presente regolamento e dalle leggi vigenti sull'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6

1) Entro il 30 Maggio dell'anno successivo, le istituzioni scolastiche beneficiarie presenteranno all'Ufficio Ragioneria la seguente documentazione:

- a) regolare rendiconto, approvato dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, corredato dalle fatture in originale debitamente quietanzate;
- b) breve relazione illustrativa degli interventi realizzati, corredata dai preventivi richiesti a non meno di tre ditte, salvo i casi di urgenza e/o di

specialità richiesta che abbiano reso necessario l'immediato ricorso ad impresa o a persona specializzata.

2) il rendiconto prodotto, esaminato e riscontrato regolare dall'Ufficio di Ragioneria verrà rimesso alla Giunta Municipale per l'approvazione. Eventuali spese sostenute per interventi non previsti dal presente Regolamento saranno decurtate dal totale del rendiconto e poste a Carico dell'Istituzione scolastica. L'eventuale non produzione di rendiconto o la mancata approvazione dello stesso inibisce l'erogazione di ulteriori somme.

3) Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si verificassero sostituzioni dei Dirigenti scolastici, quello uscente dovrà rendicontare al nuovo Dirigente le somme gestite fino alla data di cessazione della carica.

Art. 7

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà intervenuta ogni approvazione prevista dalla legge. In sede di sua prima applicazione i termini previsti nei precedenti articoli vengono derogati a giorni trenta dalla data di approvazione da parte del CO.RE.CO..